*Allegato n. 3*

*CODICE DI CONDOTTA*

*AI FINI DEL D.LGS. 231/01*

Adottato dal Consiglio di Amministrazione in data:

12 aprile 2005

Data ultimo aggiornamento:

18 luglio 2023

**INDICE**

[PREMESSE 3](#_Toc99107547)

[CHE COSA DISPONE IL DECRETO 231 4](#_Toc99107548)

[PRINCIPI GENERALI 9](#_Toc99107549)

[PRINCIPI ETICI GENERALI 10](#_Toc99107550)

[PRINCIPI DELL’ORGANIZZAZIONE 13](#_Toc99107551)

[PRINCIPI E REGOLE DI CONDOTTA NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 16](#_Toc99107552)

[PRINCIPI RELATIVI AGLI ILLECITI SOCIETARI E DI ABUSO DI MERCATO 20](#_Toc99107553)

[PRINCIPI RELATIVI ALLA GESTIONE DELLE RELAZIONI ESTERNE 25](#_Toc99107554)

[PRINCIPI RELATIVI ALLA TUTELA DEL CONSUMATORE 27](#_Toc99107555)

[PRINCIPI RELATIVI ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITA’ INFORMATICHE 28](#_Toc99107556)

[PRINCIPI RELATIVI ALLA TUTELA DEI MARCHI E BREVETTI 30](#_Toc99107557)

[PRINCIPI RELATIVI ALLA TUTELA DEL DIRITTO D’AUTORE 31](#_Toc99107558)

[PRINCIPI RELATIVI AI RISCHI IN MATERIA DI RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO 33](#_Toc99107559)

[PRINCIPI RELATIVI ALLA TENUTA DELLA CONTABILITA’ E ALLA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI 34](#_Toc99107560)

[PRINCIPI RELATIVI ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITA’ AVENTI IMPATTO SULLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI 37](#_Toc99107561)

[PRINCIPI RELATIVI ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITA’ AVENTI IMPATTO AMBIENTALE 39](#_Toc99107562)

[PRINCIPI A PRESIDIO DEL RISCHIO DI CONTRABBANDO 40](#_Toc99107563)

[ORGANI E MECCANISMI DI CONTROLLO 43](#_Toc99107564)

[LE SANZIONI 44](#_Toc99107565)

[IL CODICE NELL’AZIENDA 45](#_Toc99107566)

[CONOSCENZA 45](#_Toc99107567)

[REPORTING INTERNO 45](#_Toc99107568)

[CONFLITTO CON IL CODICE 45](#_Toc99107569)

[MODIFICHE AL CODICE 46](#_Toc99107570)

[GLOSSARIO 47](#_Toc99107571)

# PREMESSE

Il presente Codice di Condotta ai fini del D.lgs. 231/01 (di seguito il “**Codice**”) costituisce ***documento ufficiale*** della Società ed è stato approvato dall’Organo amministrativo di Philip Morris Italia S.r.l. (di seguito la “**Società**”) per la prima volta in data 12 aprile 2005 e da ultimo aggiornato il 18 luglio 2023. Il Codice è rivolto ad amministratori, dirigenti, dipendenti, consulenti, collaboratori, agenti, procuratori e terzi (di seguito complessivamente denominati i **“Destinatari”**) che svolgano attività nell’interesse e/o a vantaggio della Società.

Il Codice, unitamente al Modello organizzativo adottato dalla Società ai sensi della suddetta disciplina (il “**Modello**”), ha lo scopo di introdurre e rendere vincolanti nella Società i principi e le regole di comportamento rilevanti ai fini della ragionevole prevenzione dei reati indicati nel D.Lgs. n. 231/01 (di seguito anche il "**Decreto 231**"), e, pertanto, non intende sostituire quanto disposto in codici etici aziendali già presenti in Philip Morris International Inc. (di seguito “**Philip Morris International**”), nelle società operative ad essa facenti capo nonché nelle rispettive affiliate, quali la Società, bensì integrarne il contenuto.

Tra questi va in particolare ricordato il “Codice di Condotta per la Compliance e l’Integrità” di Gruppo, il “Codice di Marketing” nonché l’insieme delle “Principles&Practices” e delle procedure emesse da Phillip Morris International ove vengono stabiliti i principi fondamentali e le regole di condotta a cui le azioni quotidiane di tutti i dipendenti della Società debbono ispirarsi.

Il presente Codice diviene quindi parte integrante del sistema di Compliance già esistente all’interno della Società.

# CHE COSA DISPONE IL DECRETO 231

|  |  |
| --- | --- |
| Che cosa prevede il Decreto 231? | Il Decreto 231 prevede che la Società sia responsabile per i reati commessi nel suo interesse o vantaggio da:1. persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società;
2. persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti *sub a)*.

La Società non risponde del reato commesso dalle persone sopra indicate, qualora dimostri (tra l’altro) di aver:* + **adottato ed efficacemente attuato modelli organizzativi e di gestione idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;**
	+ **affidato ad un Organismo dell’ente il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei suddetti modelli**.
 |
| Quali sono le responsabilità per la Società? | Qualora la Società non sia in grado di provare quanto sopra esposto essa stessa incorre nelle seguenti misure sanzionatorie:1. **Sanzioni pecuniarie**: da un minimo di Euro 25.823 ad un massimo di 1.549.371
2. **Sanzioni interdittive** (di durata non inferiore a 3 mesi e non superiore a 2 anni):
	* interdizione dall’esercizio dell’attività;
	* sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
	* divieto di contrarre con la P.A.;
	* esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi;
	* divieto di pubblicizzare beni o servizi.
3. **Confisca**: del prezzo o del profitto del reato;
4. **Pubblicazione** della sentenza di condanna.
 |
| Quali sono i rischi per i soggetti che commettono uno dei reati indicati dal Decreto 231? | Chiunque commetta uno dei reati indicati dal Decreto 231 sarà personalmente e penalmente responsabile per la condotta illecita che ha posto in essere. |
| Quali sono i reati che fanno scattare la responsabilità della Società? | I reati che possono comportare la responsabilità della Società sono quelli riportati integralmente nell’Elenco Reati allegato al Modello (Allegato 1). |
| Cos’è un Modello di organizzazione e di gestione? | Un complesso di regole, strumenti e condotte, costruito sull’evento reato, funzionale a dotare la Società di un efficace sistema organizzativo e di gestione ragionevolmente idoneo ad individuare e prevenire le condotte penalmente rilevanti poste in essere dall’ente stesso o dai soggetti sottoposti alla sua direzione e/o vigilanza.Elementi essenziali del Modello sono i seguenti:* Procedure e protocolli qualificanti il sistema di controllo interno adottato dalla Società;
* Principi procedurali e di comportamento contenuti nel presente Codice;
* Regole sulla composizione ed il funzionamento dell’Organismo di Vigilanza e sui relativi poteri e doveri;
* Sistema disciplinare interno;
* Attività di formazione specifica.
 |
| Che cos’è un codice di condotta? | Il Codice è un documento ufficiale della Società che contiene l’insieme dei principi cui essa informa la propria attività e quella dei soggetti che operano per suo conto. Esso mira a raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti, al di là ed indipendentemente da quanto previsto a livello normativo. Il Codice è un documento voluto ed approvato dal massimo vertice della Società.  |
| Chi è un Pubblico Ufficiale? | L’art. 357 c.p. definisce *pubblico ufficiale* colui che *“*esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”.È *pubblica* la *funzione amministrativa* disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.* Sono *norme di diritto pubblico* quelle che sono volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico.

Il *potere autoritativo* è quel potere che permette alla P.A. di realizzare i suoi fini mediante veri e propri comandi, rispetto ai quali il privato si trova in una posizione di soggezione. Si tratta dell’attività in cui si esprime il c.d. potere d’imperio, che comprende sia i poteri di coercizione (arresto, perquisizione ecc.) e di contestazione di violazioni di legge (accertamento di contravvenzioni ecc.), sia i poteri di supremazia gerarchica all’interno di pubblici uffici.* Il *potere certificativo* è quello che attribuisce al certificatore il potere di attestare un fatto facente prova fino a querela di falso.

A titolo meramente esemplificativo si considerano P.U.:* + Parlamentari;
	+ Magistrati;
	+ I componenti delle commissioni di inchieste Parlamentari ex art. 82 Cost.;
	+ I componenti di una Commissione di Gare d’Appalto;
	+ I componenti dell’Ufficio Tecnico Comunale;
	+ I dipendenti di una Università quando esercitano una potestà certificativa e/o autorizzativi;
	+ Notaio;
	+ Militari della Guardia di Finanza e i Militari dei Carabinieri, Polizia, Vigili Urbani;
	+ Amministratori di enti pubblici (Ministeri, Regioni, Province, Comuni, Autorità Ammini**s**trative Indipendenti come Consob, Antitrust ecc.);
	+ Dipendenti e dirigenti dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
	+ Amministratori di enti pubblici economici;
	+ Dirigenti INPS.
 |
| Chi è un Incaricato di Pubblico Servizio? | L’art. 358 c.p. definisce la persona incaricata di un pubblico servizio colui che “a qualunque titolo presta un pubblico servizio”.* “*a qualunque titolo*” deve intendersi nel senso che un soggetto esercita una pubblica funzione, anche senza una formale o regolare investitura (incaricato di un pubblico servizio “di fatto”). Non rileva, infatti, il rapporto esistente tra la P.A. e il soggetto che esplica il servizio.
* per “*Pubblico Servizio”* si intende un’attività disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, ma caratterizzata dalla mancanza di poteri autoritativi e certificativi.

A titolo meramente esemplificativo si considerano Incaricati di Pubblico Servizio:* + Gestore di una discarica pubblica;
	+ Amministratore dell’Ente fiera;

Amministratori e dirigenti di enti pubblici economici privatizzati (ENEL, Ferrovie dello Stato, ALITALIA, POSTE);* + I pubblici ufficiali nello svolgimento di attività di tipo non certificativo o autoritativo.
 |
| Che cos’è l’Organismo di Vigilanza? | È un organismo interno della Società, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, cui è stato affidato il compito di vigilare sull’efficacia del Modello e/o dei suoi elementi costitutivi e di curarne il loro aggiornamento. |
| Che cos’è il Sistema Disciplinare? | Il Sistema disciplinare è previsto dall’art. 6, comma 2, lett. e) del Decreto 231 ed ha lo scopo di rendere precettive tutte le misure indicate nel Modello, sanzionando il mancato rispetto delle stesse. |

**PRINCIPI**

# PRINCIPI GENERALI

PRINCIPIO 1: Rispetto del Codice

La Società ispira la propria attività ai principi contenuti nel presente Codice.

**PRINCIPIO 2: Rispetto di leggi e regolamenti**

**La Società ha come principio imprescindibile il rispetto di leggi e regolamenti vigenti in tutti i Paesi in cui essa opera, a cui dovranno attenersi gli Organi sociali ed i loro componenti, i dipendenti, nonché, sulla base di apposite previsioni contrattuali, i consulenti, collaboratori, agenti, procuratori e terzi che agiscono per conto della Società.**

**PRINCIPIO 3: Rispetto delle disposizioni deontologiche** **e di autoregolamentazione**

**La Società ispira la propria attività alle regole deontologiche e alle regole di autoregolamentazione in particolare contenute nel “Codice di Condotta per la *Compliance* e l’Integrità” di Gruppo - cui la stessa Società ha formalmente aderito - ed alle quali dovranno attenersi gli Organi sociali ed i loro componenti, i dipendenti, nonché, sulla base di apposite previsioni contrattuali, i consulenti, collaboratori, agenti, procuratori e terzi che agiscono per conto della Società.**

#### **PRINCIPIO 4: Rispetto delle procedure e del Modello**

#### **Gli Organi sociali ed i loro componenti ed i dipendenti, nonché, sulla base di apposite previsioni contrattuali (e per quanto applicabile) i consulenti, collaboratori, agenti, procuratori e terzi che agiscono per conto della Società sono tenuti al rispetto delle procedure operative aziendali e delle disposizioni contenute nel Modello della Società.**

# PRINCIPI ETICI GENERALI

**PRINCIPIO 5: Correttezza**

**La Società vigila affinché tutti i soggetti operanti al suo interno si uniformino ai principi di correttezza e di lealtà nell’espletamento delle proprie funzioni, interne ed esterne, anche ai fini del mantenimento dell’immagine della Società e del rapporto di fiducia instaurato con la clientela ed, in genere, con i terzi.**

**PRINCIPIO 6: Onestà negli affari**

**Il personale della Società, nonché i consulenti, collaboratori, agenti, procuratori e terzi che agiscono per conto della Società devono assumere un atteggiamento corretto ed onesto, sia nello svolgimento delle proprie mansioni, sia nei rapporti con gli altri componenti della Società, evitando di perseguire scopi illeciti o illegittimi, ovvero di generare ipotesi di conflitto di interessi per procurare a sé od a terzi un indebito vantaggio.**

**In nessun caso l’interesse o il vantaggio della Società possono indurre e/o giustificare un comportamento disonesto.**

**PRINCIPIO 7: Informazione trasparente e completa**

**La Società, rispettosa del principio di trasparenza, si impegna a divulgare una corretta, veritiera e completa informazione a favore di terzi.**

**PRINCIPIO 8: Concorrenza leale**

**Nel rispetto delle normative, nazionali e comunitarie, in materia di antitrust, nonché delle linee guida e direttive del Garante Nazionale della Concorrenza e del Mercato, la Società non assume comportamenti finalizzati a ledere la libertà dell’industria e del commercio, né ad impedirne o turbarne l’esercizio, né sottoscrive accordi con altre società che possano influenzare negativamente il regime di concorrenza e di pari opportunità del mercato di riferimento.**

**La Società tutela i propri diritti sulla proprietà intellettuale (brevetti, denominazioni commerciali, marchi, diritti d’autore e segreti commerciali).**

**Allo stesso modo non viola i contratti di licenza di diritti di proprietà intellettuale altrui e non ne fa un uso non autorizzato.**

**PRINCIPIO 9: Imparzialità**

**La Società s’impegna al rispetto dei principi di imparzialità e lealtà, non solo nell’espletamento delle mansioni delegate ai singoli, ma anche nei rapporti con i propri interlocutori.**

**PRINCIPIO 10: Riservatezza e tutela della *privacy***

**La Società presta particolare attenzione all’attuazione delle prescrizioni in materia di protezione e tutela dei dati personali previste dal d.lgs. n. 196/2003 e dal Reg UE 2016/679 (“GDPR”).**

**In particolare non è consentito, né direttamente né indirettamente:**

**· rivelare informazioni aziendali ad altri, inclusi altri dipendenti, a meno che non ne abbiano legittima necessità in ragione del loro lavoro, e qualora non siano dipendenti abbiano accettato di tenerle riservate;**

**· usare informazioni aziendali per alcuno scopo diverso da quello al quale sono destinate;**

**· fare copie di documenti contenenti informazioni aziendali o rimuovere documenti od altro materiale archiviato o copie degli stessi dalle postazioni di lavoro, eccettuati i casi in cui ciò sia necessario per eseguire compiti specifici;**

**· distruggere impropriamente informazioni aziendali.**

**Tutti i documenti aziendali, i messaggi di posta elettronica ed altri materiali contenenti informazioni aziendali, nonché tutti i materiali redatti con l’uso di tali documenti, sono di proprietà della Società e devono essere restituiti all’azienda su richiesta della medesima od al termine del rapporto di lavoro.**

**La documentazione che non è necessario conservare deve essere distrutta in modo conforme alle politiche aziendali e, qualora contenga dati personali, nel rispetto delle norme contenute nel D.lgs. n. 196/2003 e nel GDPR.**

# PRINCIPI DELL’ORGANIZZAZIONE

 **PRINCIPIO 11: Operazioni e transazioni**

**Ogni operazione e/o transazione, intesa nel senso più ampio del termine, deve essere legittima, autorizzata, coerente, congrua, documentata, registrata e verificabile.**

1. **Le procedure che regolano le operazioni devono consentire la possibilità di effettuare controlli sulle caratteristiche della operazione e/o transazione, sulle motivazioni che ne hanno consentito l’esecuzione, sulle autorizzazioni allo svolgimento, sull’esecuzione dell’operazione e/o transazione medesima.**
2. **Ogni soggetto che effettui operazioni e/o transazioni aventi ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità economicamente valutabili, appartenenti alla Società, deve agire dietro autorizzazione e fornire a richiesta ogni valida evidenza per la sua verifica.**
3. **Ciascuna funzione aziendale è responsabile della veridicità, autenticità ed originalità della documentazione prodotta e delle informazioni rese nello svolgimento dell’attività di propria competenza.**

 **PRINCIPIO 12: Acquisti di beni e servizi ed affidamento di consulenze esterne**

**I dipendenti ed i soggetti che effettuano qualsiasi acquisto di beni e/o servizi, incluso l’affidamento di consulenze esterne, per conto della Società, devono agire nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza, economicità, qualità, inerenza e liceità ed operare con la diligenza del buon padre di famiglia*.***

**La documentazione contrattuale disciplinante i rapporti con consulenti e fornitori deve contenere apposite clausole che regolino le conseguenze derivanti dalla commissione da parte dei medesimi di una o più fattispecie delittuose previste dal Decreto 231 nonché clausole relative agli obblighi di *training* e di *reporting* in capo ai fornitori e consulenti che interagiscono con Pubblici Ufficiali e Incaricati di Pubblico Servizio.**

**Gli incassi e i pagamenti devono essere effettuati, laddove possibile, preferibilmente attraverso rimesse bancarie e/o assegni bancari. Gli incassi e i pagamenti effettuati tramite denaro contante devono sempre essere documentati e nei limiti d’importo previsti dalla normativa antiriciclaggio.**

**I pagamenti di corrispettivi per acquisti di beni, servizi o consulenze possono avvenire solo dietro regolare presentazione di documentazione atta a dimostrare l’avvenuta consegna del bene o esecuzione del servizio.**

 **PRINCIPIO 13: Selezione del personale**

**La selezione del personale da assumere è effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati, e delle loro specifiche competenze, rispetto a quanto atteso ed alle esigenze aziendali così come risultano dalla richiesta avanzata dalla funzione richiedente e, sempre, nel rispetto delle pari opportunità per tutti i soggetti interessati.**

**Le informazioni richieste sono strettamente collegate alla verifica degli aspetti previsti dal profilo professionale e psicoattitudinale, nel rispetto della sfera privata e delle opinioni del candidato.**

 **PRINCIPIO 14: Valutazione del personale**

**La Società s’impegna a fare in modo che nella propria organizzazione aziendale gli obiettivi annuali prefissati, sia generali che individuali, del personale, siano tali da non indurre a comportamenti illeciti e siano, invece, focalizzati su di un risultato possibile, specifico, concreto, misurabile e relazionato con il tempo previsto per il loro raggiungimento.**

**PRINCIPIO 15: Diligenza ed accuratezza**

**La Società cura che il personale adempia le proprie mansioni con la diligenza ed accuratezza necessarie, nel rispetto delle direttive impartite dai superiori gerarchici e/o responsabili ed, in generale, degli standard qualitativi aziendali.**

**PRINCIPIO** **16: Equità ed uguaglianza**

**La Società è intenta a sviluppare lo spirito aziendale di appartenenza e condanna qualsiasi forma di discriminazione e/o di abuso sia nell’ambito dei rapporti interni che esterni.**

**PRINCIPIO** **17: Professionalità**

**I soggetti operanti all’interno della Società, ovvero quelli ai quali la Società affida l’espletamento di determinati servizi, sono dotati di comprovati requisiti di competenza, professionalità ed esperienza.**

**Con particolare riferimento al proprio personale la Società cura con costanza la formazione, l’aggiornamento e la crescita professionale.**

**PRINCIPIO 18: Personale straniero**

**La Società s’impegna, in ottemperanza delle disposizioni normative in materia, a non instaurare alcun rapporto di lavoro con soggetti privi di permesso di soggiorno ed a non svolgere alcuna attività atta a favorire l’ingresso illecito in Italia di soggetti clandestini; con riferimento al personale impiegato da fornitori od *outsourcers*, nei contratti con questi ultimi la Società prevede clausole che impongano ai medesimi il rispetto della normativa applicabile in materia.**

# PRINCIPI E REGOLE DI CONDOTTA NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

#### **PRINCIPIO 19: Rispetto dell’imparzialità e buon andamento della P.A.**

#### **La Società,** **gli Organi sociali ed i loro componenti, i dipendenti, nonché – in adempimento di apposite previsioni contrattuali – i consulenti e collaboratori, gli agenti, i procuratori ed in genere i soggetti terzi che agiscono per conto della Società medesima nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, italiana o straniera, ispirano ed adeguano la propria condotta al rispetto dell’imparzialità e del buon andamento cui è tenuta la Pubblica Amministrazione.**

**I contatti con la Pubblica Amministrazione, italiana o straniera, sono limitati a chi è specificatamente e formalmente incaricato dalla Società di trattare o di avere contatti con tali amministrazioni, funzionari pubblici, enti, organizzazioni e/o istituzioni e sono gestiti in conformità alle prescrizioni di cui alle procedure aziendali ed al Modello**.

**Ogni comunicazione/documentazione indirizzata alla P.A. deve contenere informazioni che siano veritiere, chiare, verificabili.**

 **PRINCIPIO 20: Dazione, offerta o promessa di denaro, omaggi o altre utilità**

**La Società condanna qualsiasi comportamento, per suo conto posto in essere dagli Organi sociali e loro componenti, o dai dipendenti della Società, ovvero da soggetti terzi (consulenti, collaboratori, agenti, procuratori e terzi) che agiscono per conto della Società medesima, consistente nel dare, promettere od offrire, direttamente od indirettamente, denaro, servizi, prestazioni od altre utilità a Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblico Servizio italiani o esteri, salvo che si tratti di doni o altre utilità di modico valore e, in ogni caso, rientranti negli usi, costumi o attività legittimi, da cui possa conseguire per la Società un indebito o illecito interesse o vantaggio.**

####  **PRINCIPIO 21: Influenza sulle decisioni della P.A.**

#### **Le persone incaricate dalla Società di seguire una qualsiasi trattativa d’affari, richiesta o rapporto con Autorità nazionali e sovranazionali, non devono per nessuna ragione cercare di influenzare illecitamente le decisioni dei Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio che trattano e che prendono decisioni per conto di Autorità nazionali o sovranazionali (ivi incluse istituzioni governative e legislative)**

#### **Nel corso di una trattativa d’affari, richiesta o rapporto commerciale con Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblico Servizio, italiani o esteri, non possono essere intraprese – direttamente o indirettamente – le seguenti azioni:**

* **proporre - in qualsiasi modo - opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare i Pubblici Ufficiali e/o gli Incaricati di Pubblico Servizio a titolo personale o per interposta persona;**
* **dare, promettere od offrire in alcun modo denaro o altra utilità, così come accettare richieste di favori per sé o per altri, salvo che si tratti di doni, omaggi o altre utilità di modico valore e, in ogni caso, rientranti negli usi o costumi legittimi;**
* **compiere qualsiasi altro atto volto a indurre i Pubblici Ufficiali italiani o stranieri a fare o ad omettere di fare qualcosa in violazione delle leggi dell’ordinamento cui appartengono.**

**La Società nei rapporti con le Autorità pubbliche (nazionali e sovranazionali) si avvale di consulenti o altri soggetti terzi di elevato *standing* e garantisce la verifica del possesso da parte di tali soggetti di idonei requisiti reputazionali.**

**Nei contratti con i consulenti, i procuratori ed in genere i soggetti terzi che agiscono per conto della Società medesima nei rapporti con qualsivoglia Autorità (nazionale o sovranazionale), sono previste apposite clausole che impongano comportamenti conformi a quanto previsto dal principio in esame e escludano ogni possibilità di influenzare il pubblico agente in relazione al compimento di atti conformi o contrari alla propria attività d’ufficio, nonché appositi obblighi di reporting in merito alle riunioni con le Autorità Pubbliche, al fine di consentire un tempestivo e accurato monitoraggio e controllo.**

**La Società effettua corsi di formazione per tali tipologie di controparti al fine di rendere edotti i medesimi sull’importanza di agire nel rispetto delle norme anticorruzione e sulle conseguenze imputabili alla Società in caso di loro violazione, nonché in merito ai canali di segnalazione di eventuali condotte illecite di cui venissero a conoscenza (c.d. *whistleblowing*)..**

**PRINCIPIO 22: Rapporti di lavoro con la P.A.**

**È proibito intrattenere rapporti di lavoro dipendente con ex impiegati della P.A., italiana o estera, che, a motivo delle loro funzioni istituzionali, partecipino o abbiano partecipato personalmente ed attivamente a trattative d’affari o avallato richieste effettuate dalla Società alla P.A., italiana o straniera, salvo che detti rapporti siano stati preliminarmente ed adeguatamente dichiarati alla Direzione Human Resource e valutati dall’Organismo di Vigilanza prima di procedere all’eventuale assunzione.**

**PRINCIPIO 23: Richiesta di finanziamenti e contributi alla P.A.**

**La Società condanna qualsiasi comportamento volto ad ottenere, da parte dello Stato, delle Comunità europee o di altro ente pubblico, qualsiasi tipo di contributo, finanziamento, mutuo agevolato o altra erogazione dello stesso tipo, per mezzo di dichiarazioni e/o documenti alterati o falsificati, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute o, più genericamente, per il tramite di artifici o raggiri, compresi quelli realizzati per mezzo di un sistema informatico o telematico, volti ad indurre in errore l’ente erogatore.**

**PRINCIPIO 24: Gestione dei finanziamenti e dei contributi della P.A.**

**La Società garantisce il rispetto del vincolo di destinazione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti finalizzati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, ottenuti dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee anche di modico valore e/o importo.**

**PRINCIPIO 25: Conflitti d’interesse con la P.A.**

**La Società non potrà farsi rappresentare nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, italiana o estera, da soggetti per i quali sia stata accertata una posizione di conflitto d’interesse, salvo che detta situazione non sia stata, in via preliminare, adeguatamente valutata dall’Organismo di Vigilanza.**

**PRINCIPIO 26: Rapporti con le Autorità Giudiziarie**

**La Società collabora attivamente con le autorità giudiziarie, le forze dell’ordine e qualunque pubblico ufficiale nell’ambito di ispezioni, controlli, indagini o procedimenti giudiziari.**

**È fatto espresso divieto di dare, promettere od offrire doni, danaro o altri vantaggi a favore di tali autorità giudiziarie o di chi effettua materialmente le suddette ispezioni e controlli al fine di far venire meno la loro obiettività di giudizio nell’interesse della Società.**

**È fatto divieto di esercitare pressioni, di qualsiasi natura, sulla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all’Autorità Giudiziaria, al fine di indurla a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci.**

**È fatto divieto di aiutare chi abbia realizzato un fatto penalmente rilevante ad eludere le investigazioni dell’autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa.**

**PRINCIPIO 27: Gestione di sistemi informatici**

**La Società condanna qualsiasi comportamento consistente nell’alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico ovvero nell’accesso senza diritto a dati, informazioni o programmi ivi contenuti, finalizzato a procurare alla Società un ingiusto profitto a danno dello Stato.**

**PRINCIPIO 28: Rapporti con istituti di ricerca, università e strutture sanitarie pubbliche**

**I rapporti con gli istituti di ricerca, università e strutture sanitarie pubbliche devono essere gestiti in modo tale da evitare l’offerta di doni o altre utilità che possano influenzare l’obiettività di giudizio e l’indipendenza dei soggetti che organizzino e/o partecipino ad eventi divulgativi in collaborazione con la Società ovvero che svolgano per conto della medesima attività di studio o ricerca.**

# PRINCIPI RELATIVI AGLI ILLECITI SOCIETARI E DI ABUSO DI MERCATO

 **PRINCIPIO 29: Principi generali**

**La Società condanna qualsiasi comportamento da chiunque posto in essere volto ad ausiliare, incoraggiare, facilitare ed indurre gli Amministratori della Società a violare uno o più dei principi di seguito indicati.**

 **PRINCIPIO 30: Gestione dei dati e delle informazioni contabili, patrimoniali e finanziarie della Società**

**La Società condanna qualsiasi comportamento da chiunque posto in essere volto ad alterare la correttezza e la veridicità dei dati e delle informazioni contenute nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste per legge, dirette ai soci, al pubblico e alla società che effettua la revisione contabile.**

1. **Tutti i soggetti chiamati alla formazione dei suddetti atti sono tenuti a verificare, con la dovuta diligenza, la correttezza dei dati e delle informazioni che saranno poi recepite per la redazione degli atti sopra indicati;**
2. **Tutte le poste di bilancio, la cui determinazione e quantificazione presuppone valutazioni discrezionali delle Funzioni preposte, devono essere supportate da scelte legittime e da idonea documentazione.**

 **PRINCIPIO 31: Rapporti con gli Organi di controllo della Società**

**La Società esige da parte di tutto il personale l’osservanza di una condotta corretta e trasparente nello svolgimento dei propri compiti, soprattutto in relazione a qualsiasi richiesta avanzata da parte dei soci, del collegio sindacale, degli altri organi sociali e della società di revisione nell’esercizio delle loro rispettive funzioni istituzionali.**

 **PRINCIPIO 32: Tutela del patrimonio della Società**

**È vietato porre in essere qualsiasi comportamento volto a cagionare una lesione all’integrità del patrimonio sociale.**

**PRINCIPIO 33: Tutela dei creditori della Società**

**È vietato qualsiasi comportamento tendente alla riduzione del capitale sociale o fusione con altra società o scissione allo scopo di cagionare un danno ai creditori.**

**PRINCIPIO 34: Influenza sull’assemblea dei soci**

**È vietato compiere qualsiasi atto, simulato o fraudolento, diretto a influenzare la volontà dei componenti l’assemblea dei soci per ottenere l’irregolare formazione di una maggioranza e/o una deliberazione differente da quella che diversamente sarebbe stata assunta.**

**PRINCIPIO 35: Diffusione di notizie false o fuorvianti e di informazioni *price sensitive***

**È vietato diffondere notizie false sia all’interno che all’esterno della Società, concernenti la Società stessa, i suoi dipendenti, i collaboratori ed i terzi che per essa operano.**

**I Destinatari assicurano la massima riservatezza relativamente a notizie e informazioni costituenti il patrimonio aziendale o inerenti all’attività della Società, nel rispetto delle disposizioni di legge, dei regolamenti vigenti, del presente Codice e delle procedure interne.**

**È altresì fatto divieto ai Destinatari l’acquisto o la vendita di titoli di Philip Morris International (effettuata direttamente o anche per interposta persona), qualora l’interessato sia a conoscenza di informazioni *price sensitive* concernenti quest’ultima o la Società e che non siano state ancora rese note al pubblico, sfruttando in tal modo l’asimmetria informativa derivante dalla propria posizione; analogamente, è vietata la divulgazione a un soggetto terzo delle suddette informazioni, per consentire a detto soggetto di acquistare o vendere titoli sulla base di tali informazioni.**

**PRINCIPIO 36: Rapporti con Autorità di Pubblica Vigilanza**

**In occasioni di verifiche e di ispezioni da parte delle Autorità pubbliche competenti, gli Organi sociali ed i loro componenti, i dipendenti della Società, nonché – in adempimento di apposite previsioni contrattuali – i consulenti, collaboratori, agenti, procuratori e terzi che agiscono per conto della Società, devono mantenere un atteggiamento di collaborazione nei confronti degli organi ispettivi e di controllo, in linea con le procedure aziendali vigenti in materia.**

**PRINCIPIO 37: Conflitto di interesse**

**La Società esige il più rigoroso rispetto della disciplina che regola il conflitto di interessi contenuta in leggi e regolamenti.**

**I Destinatari perseguono, nello svolgimento della propria attività e/o incarico gli obiettivi e gli interessi generali della Società, nel rispetto della vigente normativa e del presente Codice.**

1. **I Destinatari informano senza ritardo, tenuto conto delle circostanze, i propri superiori o referenti delle situazioni o attività nelle quali potrebbero essere titolari di interessi in conflitto con quelli della Società (o qualora di tali interessi siano titolari prossimi congiunti) ed in ogni altro caso in cui ricorrano rilevanti ragioni di convenienza. I Destinatari rispettano le decisioni che in proposito sono assunte dalla Società astenendosi, in ogni caso, dal compiere operazioni in conflitto di interessi.**
2. **In particolare, ciascun amministratore è obbligato a rendere noto agli altri amministratori nonché alcollegio sindacale, qualunque interesse, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione dalla società sulla quale è chiamato a decidere. Detta comunicazione dovrà essere precisa e puntuale ovvero dovrà specificare la natura, i termini, l’origine e la portata dell’interesse stesso: spetterà poi al Consiglio di Amministrazione valutarne la conflittualità rispetto agli interessi della società.**

**PRINCIPIO 38: Dazione, offerta o promessa di denaro, omaggi o altre utilità nei confronti di privati**

**La Società condanna qualsiasi comportamento, per suo conto posto in essere dagli Organi sociali e loro componenti, o dai dipendenti della Società, ovvero da soggetti terzi (consulenti, collaboratori, agenti, procuratori e terzi) che agiscono per conto della Società medesima, consistente nel dare, promettere od offrire, direttamente od indirettamente, anche per interposta persona, denaro, servizi, prestazioni od altre utilità a soggetti con i quali intrattenga o intenda intrattenere rapporti di natura commerciale (o collegati al proprio *business*) da cui possa conseguirne per la Società un indebito o illecito interesse o vantaggio.**

**PRINCIPIO 39: Influenza sulle decisioni in sede di definizione di accordi transattivi**

#### **Le persone incaricate dalla Società di gestire la definizione di accordi transattivi non devono per nessuna ragione cercare di influenzare illecitamente le decisioni dei soggetti che trattano e che prendono decisioni per conto della controparte contrattuale in sede pre-contenziosa.**

#### **Nel corso delle suddette trattative non possono essere intraprese – direttamente o indirettamente – le seguenti azioni:**

* **proporre - in qualsiasi modo - opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare i soggetti summenzionati, a titolo personale o per interposta persona;**
* **dare, promettere od offrire in alcun modo denaro o altra utilità;**
* **compiere qualsiasi altro atto volto ad influenzarne le scelte in sede negoziale in modo illecito nell’interesse della Società.**

**PRINCIPIO 40: Rapporti con i media e *opinion leader***

**Salvo espressa autorizzazione, gli Organi sociali e i loro componenti e i dipendenti della Società si impegnano a non esprimere opinioni, rilasciare dichiarazioni o fornire informazioni ai media per conto della Società al di fuori dei canali e delle modalità stabilite.**

**L’organizzazione degli eventi aziendali dedicati agli organi di informazione così come la gestione, anche tramite intermediari, dei rapporti con *opinion leader* è regolata in modo tale da evitare l’offerta di doni o forme di intrattenimento che possano influenzare l’obiettività di giudizio e l’indipendenza degli organi di informazione partecipanti.**

**PRINCIPIO 41: Rapporti con gli enti certificatori**

**I contatti con gli esponenti aziendali di società di certificazione devono essere gestiti esclusivamente da soggetti muniti dei necessari poteri di rappresentanza e limitati allo scambio di informazioni che si renda necessario - sulla base delle previsioni contrattuali pattuite - per l’adempimento dell’incarico, evitando qualsiasi condotta potenzialmente idonea a lederne l’indipendenza.**

**PRINCIPIO 42: Rapporti con istituti di ricerca, università e strutture sanitarie private**

**I rapporti con gli istituti di ricerca, università e strutture sanitarie private devono essere gestiti in modo tale da evitare l’offerta di doni o altre utilità che possano influenzare l’obiettività di giudizio e l’indipendenza dei soggetti che organizzino e/o partecipino ad eventi divulgativi in collaborazione con la Società ovvero che svolgano per conto della medesima attività di studio o ricerca.**

# PRINCIPI RELATIVI ALLA GESTIONE DELLE RELAZIONI ESTERNE

**PRINCIPIO 43: Rapporti con la clientela**

**Obiettivo aziendale preminente è quello di accrescere il grado di soddisfazione e gradimento dei propri servizi/prodotti, sensibilizzandosi alle esigenze della clientela, anche potenziale, e fornendo ad essa informazioni veritiere, accurate, complete e corrette.**

**Tali rapporti vengono gestiti secondo principi di massima collaborazione, disponibilità professionalità e trasparenza, nel rispetto della riservatezza e della tutela della *privacy* al fine di creare le basi per un rapporto solido e duraturo, di fiducia reciproca.**

**La Società persegue l’obiettivo di soddisfare pienamente le aspettative del cliente finale e pretende che i propri clienti siano trattati, sempre, in modo corretto ed onesto. Pertanto, esige dai propri dipendenti e dagli altri Destinatari che ogni rapporto e contatto con la clientela sia improntato ad onestà e correttezza professionale.**

**PRINCIPIO 44: Rapporti con consulenti e *outsourcers***

**La scelta dei consulenti, dei collaboratori ed eventuali *outsourcers* si basa su una attenta valutazione di ordine tecnico-economico in considerazione dei seguenti parametri: analisi dei prodotti, dell’offerta, della convenienza economica, dell’idoneità tecnica e professionale, della competenza ed affidabilità.**

**I prodotti e/o servizi forniti devono in ogni caso risultare conformi e giustificati da concrete esigenze aziendali.**

**In vigenza di rapporti continuativi la Società intrattiene rapporti impegnati sui principi di buona fede e trasparenza e dal rispetto dei valori di equità, imparzialità, lealtà e pari opportunità.**

**Prima di addivenire al pagamento della relativa fattura la Società verifica l’effettività, la qualità, la congruità e tempestività della prestazione ricevuta e l’adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla controparte.**

**La Società, a tutela della propria immagine ed a salvaguardia delle proprie risorse, non intrattiene rapporti di alcun tipo con soggetti che non intendono operare nel rigoroso rispetto della normativa vigente o che rifiutino di conformarsi ai valori ed ai principi che hanno ispirato il presente Codice, prevedendo nei contratti con i medesimi clausole che impongano una condotta conforme ai suddetti principi.**

**Nel caso in cui la Società abbia necessità di avvalersi di prestazioni professionali di dipendenti della Pubblica Amministrazione, in qualità di consulenti, deve essere rispettata la normativa vigente.**

**PRINCIPIO 45: Rapporti con Competitors**

**La Società impronta i rapporti con le imprese concorrenti alla puntuale osservanza delle leggi, delle regole di mercato e dei principi ispiratori della concorrenza leale, contrastando ogni forma di accordo o comportamento potenzialmente illecito o collusivo.**

**La raccolta di informazioni sulla concorrenza deve rispettare la normativa sulla privacy ed escludere ogni forma di pressione su dipendenti od ex dipendenti, su clienti o su fornitori di concorrenti.**

**Ogni operatore della Società deve astenersi dal fornire alla concorrenza informazioni concernenti il mercato d’interesse societario, i prodotti in corso di sviluppo, i piani di vendita e di marketing ed in generale ogni tipo di informazione che possa ridurre o pregiudicare i vantaggi competitivi dell’azienda.**

**La Società, quale ulteriore esplicitazione dei principi sopra riportati, promuove una sana e leale competizione tra gli operatori sul mercato e si astiene, tra l’altro, dal porre in essere o dall’incentivare comportamenti che possono integrare forme di concorrenza sleale ovvero atti a turbare o impedire (anche temporaneamente o parzialmente) l’esercizio di un settore industriale o commerciale (diffondendo, ad esempio, notizie false o menzognere).**

**PRINCIPIO 46: Organizzazioni sindacali**

**La Società cura i rapporti con le Organizzazioni sindacali al fine di garantire un dialogo partecipativo per la gestione delle risorse lavorative.**

**PRINCIPIO 47: Accordi associativi**

**La Società rifiuta qualsivoglia forma associativa o accordo associativo di tipo illegale, nazionale od estero, finalizzata al compimento di reati o di condotte contrarie alla legge ed alle normative di settore.**

# PRINCIPI RELATIVI ALLA TUTELA DEL CONSUMATORE

PRINCIPIO 48: Diritti del consumatore

**La Società, nel pieno rispetto della normativa di settore, si impegna a non svolgere, nei confronti dei consumatori, campagne pubblicitarie dei propri prodotti.**

**Riconosce e garantisce i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti anche attraverso una adeguata politica informativa del proprio prodotto.**

**Inoltre, la Società impronta l’esercizio delle pratiche commerciali ai principi di buona fede, correttezza e lealtà, all’educazione al consumo, alla correttezza, alla trasparenza ed all’equità nei rapporti contrattuali secondo standard di qualità e di efficienza.**

**PRINCIPIO 49: Garanzie sui prodotti**

**La Società garantisce l’assoluta selezione dei tabacchi e dei prodotti impiegati, nel rispetto di tutte le prescrizioni di legge e le relative normative di settore, inserendo tra l’altro nei rapporti contrattuali con i produttori clausole che impongano il rispetto della richiamata normativa.**

**La Società adotta misure adeguate alle caratteristiche del prodotto fornito.**

# PRINCIPI RELATIVI ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITA’ INFORMATICHE

**PRINCIPIO 50: Gestione di documenti e sistemi informatici**

**È vietata la falsificazione, nella forma o nel contenuto, di documenti informatici pubblici o privati. È altresì vietata qualsiasi forma di utilizzazione di documenti informatici falsi, così come la soppressione, la distruzione o l’occultamento di documenti veri.**

**Per “documento informatico” si intende qualsiasi rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.**

**È vietato accedere abusivamente ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza o mantenersi nello stesso contro la volontà, espressa o tacita, del titolare del sistema.**

**È vietato effettuare abusivamente il reperimento, la detenzione, la produzione la riproduzione, la diffusione, l’importazione, la consegna, la comunicazione o comunque la messa a disposizione di altri o l’installazione di apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso ad un sistema informatico o telematico protetto, o anche soltanto fornire indicazioni o istruzioni idonee al suddetto scopo.**

**È vietato abusivamente procurarsi, detenere, produrre, diffondere, consegnare o, comunque, mettere in altro modo a disposizione della Società o di terzi apparecchiature, dispositivi o programmi idonei a danneggiare un sistema informatico, o telematico, altrui, le informazioni in esso contenute o alterarne, in qualsiasi modo, il suo funzionamento.**

**È vietato intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad uno o più sistemi informatici, o telematici. È altresì vietata qualsiasi forma di rivelazione, anche parziale, a terzi del contenuto delle informazioni intercettate. È inoltre vietato detenere, diffondere o installare abusivamente apparecchiature o altri mezzi volti ad impedire, intercettare o interrompere le comunicazioni suddette.**

**È vietata la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la soppressione di sistemi informatici o telematici, e delle informazioni, dati o programmi negli stessi contenuti, di proprietà privata o utilizzati dallo Stato, da altro ente pubblico o ad esso pertinenti, o comunque di pubblica utilità.**

**È vietato qualsiasi utilizzo di software privi della licenza d’uso e del marchio SIAE, non conformi alle normative sul copyright e sul diritto di autore.**

# PRINCIPI RELATIVI ALLA TUTELA DEI MARCHI E BREVETTI

**PRINCIPIO 51: Gestione delle attività relative all’utilizzazione di marchi e brevetti**

**È vietato contraffare o alterare marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero alterare, fare uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati.**

**È fatto divieto di alterare brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero fare uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.**

**È vietato introdurre nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.**

**È fatto divieto di detenere per la vendita, porre in vendita o mettere altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al punto precedente.**

**È vietato riprodurre, trascrivere, diffondere, vendere o mettere in vendita o porre altrimenti in commercio un’opera altrui o rivelarne il contenuto prima che sia reso pubblico, o introdurre e mettere in circolazione nello Stato esemplari prodotti all’estero contrariamente alla legge italiana.**

# PRINCIPI RELATIVI ALLA TUTELA DEL DIRITTO D’AUTORE

**PRINCIPIO 52: Gestione delle attività relative ad opere o supporti protetti dalla normativa sul diritto d’autore**

**È vietata l’abusiva diffusione al pubblico, tramite reti telematiche, o mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno protetta, o parte di essa.**

**È vietata, quando effettuata a fini di profitto, la riproduzione su supporti non contrassegnati SIAE, il trasferimento su altro supporto, la distribuzione, la comunicazione, la presentazione o la dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca di dati in violazione del diritto esclusivo di esecuzione e di autorizzazione dell’autore. È altresì vietata l’estrazione, il reimpiego, la distribuzione, la vendita o la concessione in locazione di una banca di dati in violazione dei diritti del costitutore o dell’utente.**

**È vietata l’abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico di un opera dell’ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri, supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento.**

**È altresì vietata l’abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico di opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, musicali o drammatico-musicali, anche multimediali, ovvero parti delle stesse anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati.**

**È vietato vendere, distribuire, porre in commercio, o cedere a qualsiasi titolo, proiettare, trasmettere o far ascoltare abusivamente in pubblico le opere di cui ai punti precedenti.**

**Sono vietate le attività previste al punto precedente quando hanno ad oggetto qualsiasi supporto audio o video privo o con contrassegno S.I.A.E. contraffatto o alterato, nei casi in cui l’apposizione del contrassegno sia prescritta a norma di legge.**

**È vietata, in mancanza di accordo con il distributore, la trasmissione o la diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato.**

**Nel caso di produzione o importazione di supporti non soggetti al contrassegno di cui all’art. 181 bis della legge sul diritto d’autore, è fatto obbligo di comunicare alla S.I.A.E. nei termini previsti dalla legge i dati necessari all’univoca identificazione dei supporti medesimi.**

**Nell’ipotesi in cui la Società si avvalga di *outsourcer*, fornitori o consulenti per l’espletamento di attività potenzialmente rilevanti in relazione al rischio di commissione dei delitti in violazione del diritto d’autore, i contratti con le suddette terze parti dovranno prevedere clausole di rispetto della normativa applicabile in materia.**

# PRINCIPI RELATIVI AI RISCHI IN MATERIA DI RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO

**PRINCIPIO 53: Contrasto al riciclaggio**

**La Società condanna qualsiasi comportamento, sia dei soggetti che rivestono un ruolo apicale che subordinato, che possa anche solo indirettamente agevolare la realizzazione di fattispecie delittuose quali la ricettazione, il riciclaggio o l’impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita; a tal fine la Società si impegna ad attivare tutte le modalità di controllo preventivo e successivo necessarie allo scopo, presidiando anche i rapporti con terze parti attraverso la previsione di clausole contrattuali che impongano il rispetto della normativa applicabile.**

**PRINCIPIO 54: Autoriciclaggio**

**La Società condanna qualsiasi comportamento dei propri dirigenti o dipendenti volto a procurare alla Società disponibilità finanziarie o risparmi di spesa tramite la realizzazione di condotte integranti illeciti penali. Rientra nel concetto di illecito penale qualsiasi reato (delitto o contravvenzione) previsto dall’ordinamento il quale possa generare un profitto, un prodotto o un provento di qualsiasi tipo, benché non rientrante nell’alveo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa *ex* D. Lgs. 231/2001.**

**È vietato ai dipendenti, ai soggetti apicali della Società e – in forza di clausole contrattuali specifiche – ai consulenti e ai soggetti terzi operanti per la Società, porre in essere operazioni dirette a occultare o comunque non consentire l’individuazione della provenienza di risorse finanziarie o di beni intestati alla Società.**

 **PRINCIPIO 55: Gestione dei flussi finanziari**

**Ogni trasferimento di disponibilità sui conti correnti intestati alla Società deve essere necessariamente fornito di motivazione economica sottostante. A tal fine, la Società si dota di procedure che richiedano, per ogni operazione di trasferimento, l’indicazione di una causale e che impediscano il ricevimento (o attivino specifici controlli) nel caso di mancanza o di genericità della medesima.**

# PRINCIPI RELATIVI ALLA TENUTA DELLA CONTABILITA’ E ALLA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI

**PRINCIPIO 56: Tenuta della contabilità, redazione del bilancio e conservazione delle scritture contabili rilevanti ai fini fiscali**

 **È espressamente vietato ai dipendenti della Società di** **emet****tere fatture o** **rilasci****are altri documenti per operazioni in tutto o in parte inesistenti.**

**I dipendenti hanno l’obbligo di** **custodire in modo corretto** **ed ordinato le scritture contabili e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali, approntando difese fisiche e/o informatiche che impediscano eventuali atti di distruzione e/o occultamento.**

 **PRINCIPIO 57: Predisposizione delle dichiarazioni fiscali e gestione degli adempimenti fiscali connessi**

**La Società si rivolge a consulenti fiscali di primario *standing*.**

**La Società garantisce l’attuazione del principio di segregazione dei ruoli in relazione alle attività di gestione delle contabilità aziendale e nella successiva trasposizione nelle dichiarazioni tributarie** **con riferimento, a titolo esemplificativo,** **a:**

* **controllo sull’effettività delle prestazioni rispetto alle fatture emesse (anche tramite appositi *audit* da parte della funzione *Internal Controls* e, regolarmente, da parte della Capogruppo);**
* **controllo circa la corrispondenza non solo degli importi indicati nelle fatture o negli altri documenti rilevanti con l’effettivo valore del bene/servizio acquistato e con l’entità del correlato pagamento, ma anche dei soggetti indicati nelle fatture o negli altri documenti rilevanti e gli effettivi titolari del rapporto in essi descritto;**
* **verifica della veridicità delle dichiarazioni rispetto alle scritture contabili;**
* **verifica della corrispondenza tra i certificati rilasciati in qualità di sostituto d’imposta, o comunque dovuti,** **e l’effettivo versamento delle ritenute.**

**Nella predisposizione delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, la Società fa in modo** **che** **i dipendenti, nell’ambito delle rispettive competenze****:**

* **non** **indichino** **elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo alle fatture, per operazioni inesistenti;**
* **non** **indichino** **elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi (es. costi fittiziamente sostenuti e/o ricavi indicati in misura inferiore a quella reale) facendo leva su una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi idonei ad ostacolarne l’accertamento;**
* **non** **facciano** **decorrere inutilmente i termini previsti dalla normativa applicabile per la presentazione delle medesime così come per il successivo versamento delle imposte da esse risultanti.**

**Con riferimento al versamento di somme dovute a titolo di imposte o contributi, la Società cura che:**

* **il processo di riconciliazione dei dati rilevanti ai fini fiscali sia svolta in conformità agli standard adottati dalla Società;**
* **vi sia segregazione dei ruoli tra (i) i soggetti responsabili dei diversi controlli sui modelli F24; (ii) i soggetti deputati ai calcoli di liquidazione; (iii) i soggetti deputati a inviare all’Amministrazione Finanziaria il flusso telematico contenente i modelli F24;**
* **vengano utilizzati in compensazione solo crediti esistenti ed effettivamente spettanti.**

**PRINCIPIO 58: Gestione dei rischi fiscali e delle procedure di *ruling* internazionale**

**La Società adotta un adeguato sistema di controllo interno per la gestione del rischio fiscale, il quale si caratterizza per un approccio preventivo al rischio. A tal fine, la Società:**

1. **individua una figura interna all’azienda che ricopra la funzione di Responsabile Fiscale la cui attività si inserisca e si integri nel complessivo sistema dei controlli interni. Le attribuzioni e gli obblighi di reporting del Responsabile Fiscale devono essere adeguatamente esplicitate nell’organigramma aziendale;**
2. **individua preventivamente e analizza i possibili rischi di natura fiscale connessi alla propria attività aziendale, definendone i livelli di priorità;**
3. **sulla base dell’analisi compiuta, predispone un sistema di controlli per l’accertamento e il monitoraggio dei rischi individuati;**
4. **garantisce la formazione delle Funzioni interessate dai diversi rischi** **fiscali nelle diverse aree territoriali e l’educazione alla legalità quale elemento fondamentale dell’etica professionale e presupposto per una sana crescita economica del Gruppo.**

**La Società si pone come obiettivo la risoluzione e la prevenzione dei rischi fiscali legati alla propria operatività internazionale tramite la continua collaborazione con l’Autorità Tributaria e la conclusione di accordi di *ruling* internazionale. La Società si impegna a garantire l’effettività e l’efficacia preventiva degli accordi di *ruling* mediante:**

* **una corretta valutazione iniziale dei rischi relativi alla propria operatività e dell’opportunità di definire un accordo di *ruling*;**
* **la corretta trasmissione di informazioni e di dati richiesti dalle pubbliche autorità, in fase di *assessment* da parte delle medesime. A tal fine, prevede un adeguato sistema di controlli e (eventualmente) di sanzioni a carico dei dipendenti in caso di violazione dell’obbligo di comunicazione delle informazioni ad essi spettanti, anche con riferimento alle attività svolte da altre società del gruppo in outsourcing;**
* **la massima collaborazione nell’attuazione degli accordi da parte di tutte le Funzioni coinvolte;**
* **la previsione di un apposito e costante flusso di informazioni diretto al Responsabile Fiscale da parte delle Funzioni interessate dalle attività rilevanti individuate dal *ruling*;**
* **l’istituzione di un sistema di controlli relativi all’effettiva attuazione del disposto di ciascun *ruling* e l’obbligo delle Funzioni interessate di segnalare qualsiasi anomalia in relazione all’attuazione.**

**Ad ogni modo, per quanto concerne la gestione della contabilità e della fatturazione infragruppo, la Società si impegna a:**

* **garantire che i servizi resi tra le società appartenenti al proprio Gruppo siano regolati contrattualmente per iscritto e resi a condizioni di mercato;**
* **garantire nella gestione dei rapporti infragruppo il rispetto del principio di segregazione dei compiti e il coinvolgimento di soggetti differenti nello svolgimento delle principali attività previste (definizione del contratto *intercompany*, fatturazione, pagamento, archiviazione della documentazione);**
* **garantire la tracciabilità dei flussi e l’identificazione dei soggetti che alimentano la trasmissione dei dati contabili e finanziari necessari alla predisposizione delle scritture contabili.**

**PRINCIPIO 59: Gestione dei rapporti con l’Amministrazione fiscale (in particolare, l’Agenzia dell’Entrate)**

**La Società si impegna a garantire la massima collaborazione e trasparenza nell’ambito dei rapporti con l’Amministrazione fiscale.**

 **In particolare, la Società si impegna affinché:**

* **qualsivoglia comunicazione di informazioni/dati/notizie nei confronti dell’Agenzia delle Entrate sia effettuata in maniera corretta ed esaustiva;**
* **non venga posta in essere alcuna azione volta a pregiudicare in qualsivoglia modo le ragioni dell’erario (anche in relazione alla soddisfazione di eventuali pagamenti di imposte ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte).**

# PRINCIPI RELATIVI ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITA’ AVENTI IMPATTO SULLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI

**PRINCIPIO 60: Salute e sicurezza sul lavoro**

**Nell’ambito della normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, la Società si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per tutelare l’integrità fisica e morale dei propri lavoratori.**

 **In particolare la Società si impegna affinché:**

* **il rispetto della legislazione vigente in materia di sicurezza, igiene e salute dei lavoratori sia considerato una priorità;**
* **i rischi per i lavoratori siano, per quanto possibile e garantito dall’evoluzione della miglior tecnica, evitati anche scegliendo i materiali e le apparecchiature più adeguate e meno pericolose e tali da mitigare i rischi alla fonte;**
* **i rischi non evitabili siano correttamente valutati ed idoneamente mitigati attraverso le appropriate misure di sicurezza collettive ed individuali;**
* **l’informazione e la formazione dei lavoratori sia diffusa, aggiornata e specifica con riferimento alla mansione svolta;**
* **sia garantita la consultazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;**
* **si faccia fronte con rapidità ed efficacia ad eventuali necessità o non conformità in materia di sicurezza emerse nel corso delle attività lavorative o nel corso di verifiche ed ispezioni;**
* **l’organizzazione del lavoro e gli aspetti operativi dello stesso siano realizzati in modo da salvaguardare la salute dei lavoratori, dei terzi e della comunità in cui la Società opera.**

**Al perseguimento delle finalità sopra esposte, la Società destina risorse organizzative, strumentali ed economiche con l’obiettivo di garantire la piena osservanza della normativa antinfortunistica vigente ed il continuo miglioramento della salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro e delle relative misure di prevenzione.**

**I dipendenti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono tenuti a assicurare il pieno rispetto delle norme di legge, dei principi del presente Codice e delle procedure aziendali ed ogni altra disposizione interna prevista per garantire la tutela della sicurezza, salute ed igiene sui luoghi di lavoro.**

# PRINCIPI RELATIVI ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITA’ AVENTI IMPATTO AMBIENTALE

**PRINCIPIO 61: Tutela dell’ambiente**

**Nell’ambito della propria attività, la Società si ispira al principio di salvaguardia dell’ambiente.**

**La Società contribuisce alla diffusione ed alla sensibilizzazione nelle tematiche della tutela dell’ambiente e gestisce le attività ad essa affidate, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente, anche in relazione a quanto previsto in materia di smaltimento di rifiuti secondo la classificazione prevista dall’art. 184 D.lgs. 152/2006.**

**La Società si impegna a promuovere lo sviluppo scientifico e tecnologico volto alla protezione dell’ambiente ed alla salvaguardia delle risorse attraverso l’adozione, nella gestione operativa, di sistemi avanzati di salvaguardia dell’ambiente ed efficienza energetica.**

**La Società asseconda le aspettative dei propri clienti relativamente alle questioni ambientali, assumendo ogni idoneo strumento di tutela e cautela e condanna qualsiasi forma di danneggiamento e compromissione dell’eco-sistema.**

**Nei contratti con soggetti terzi – siano essi fornitori o soggetti facenti parte del Gruppo Philip Morris – dai quali possa derivare in capo alla Società responsabilità ai sensi della normativa ambientale, la Società prevede clausole che impongano a tali soggetti il rispetto della normativa applicabile in materia, prevedendo sanzioni contrattuali in caso di violazione.**

# PRINCIPI A PRESIDIO DEL RISCHIO DI CONTRABBANDO

**PRINCIPIO 62: Divieto di pratiche di contrabbando**

**La Società si impegna a rispettare la vigente normativa in materia di generi di monopolio e repressione del contrabbando, adottando misure atte a garantire la conformità alle disposizioni in materia.**

**In nessun caso è consentito:**

* **introdurre nel territorio dello Stato merci estere in violazione delle prescrizioni, dei divieti e delle limitazioni previste dalla vigente normativa;**
* **trasportare merci nel territorio dello Stato senza la prescritta documentazione;**
* **introdurre nel territorio dello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione;**
* **costituire depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o costituirli in misura superiore a quella consentita;**
* **asportare merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento o senza il compimento delle prescritte operazioni doganali;**
* **assegnare merci estere, importate in franchigia e/o con riduzione dei diritti di confine, a una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione;**
* **sottoporre le merci, nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, a manipolazioni artificiose.**

**La Società sensibilizza dipendenti, collaboratori e tutti coloro che operano in nome o per conto della stessa sulle tematiche relative al rispetto delle prescrizioni, dei divieti e delle limitazioni stabiliti dalla citata normativa.**

**PRINCIPIO 63: Attività volte a prevenire il rischio di contrabbando**

**La Società garantisce che i soggetti deputati a intrattenere rapporti con le Autorità doganali siano previamente individuati.**

**La circolazione di prodotti da tabacco avviene esclusivamente tramite sistema E.M.C.S.** (***Excise Movement Control System*).**

**Le responsabilità legate alla circolazione dei prodotti sono espressamente regolate a livello contrattuale con fornitori e clienti.**

**Il controllo su fornitori e clienti è garantito tramite l’applicazione di specifiche procedure.**

**La Società, laddove le venga richiesta, offre la massima collaborazione alle Forze dell’Ordine nell’ambito della loro attività di l’implementazione delle misure volte a prevenire e a contrastare fenomeni di contrabbando in Italia. La conduzione dei rapporti in oggetto è improntata all’assoluta trasparenza e alla massima tracciabilità.**

**ULTERIORI PRINCIPI APPLICABILI IN RELAZIONE AL DECRETO 231**

**PRINCIPIO 64: Attività finalizzate al terrorismo e all’eversione dell’ordine democratico**

**Nell’ambito della normativa vigente, la Società si impegna ad adottare le misure di controllo e di vigilanza più opportune al fine di prevenire ogni possibile comportamento finalizzato alla commissione di delitti con finalità di terrorismo, di eversione dell’ordine democratico e di finanziamento del terrorismo.**

**PRINCIPIO 65: Tutela della personalità individuale**

**La Società condanna ogni possibile comportamento finalizzato alla commissione di delitti contro la personalità individuale, presidiando anche i rapporti con fornitori od *outsourcers* attraverso la previsione di clausole contrattuali che impongano l’adozione di comportamenti conformi a quanto indicato nel presente principio.**

**PRINCIPIO 66: Utilizzo di banconote, carte di pubblico credito, valori di bollo**

**La Società, sensibile alla esigenza di assicurare correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari, esige che i Destinatari rispettino la normativa vigente in materia di utilizzo e circolazione di monete, carte di pubblico credito e valori di bollo, e pertanto sanzionerà severamente qualunque comportamento volto all’illecito utilizzo nonché alla falsificazione di carte di credito, valori di bollo, monete e banconote.**

**PRINCIPIO 67: Illeciti transnazionali**

**La Società condanna qualsiasi comportamento, sia dei soggetti che rivestono un ruolo apicale che subordinato, che possa anche solo indirettamente agevolare la realizzazione di fattispecie delittuose quali l’associazione per delinquere, anche avente carattere transnazionale, e tra queste anche quella finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri e l’intralcio alla giustizia; a tal fine la Società si impegna ad attivare tutte le modalità di controllo preventivo e successivo necessarie allo scopo.**

**PRINCIPIO 68: Strumenti di pagamento diversi dal contante**

**È fatto divieto di falsificare, alterare, utilizzare indebitamente – non essendone titolare e al fine di trarne profitto per sé o altri (compresa la Società) – carte di credito o di pagamento, ogni documento che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o servizi e ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti.**

**È fatto divieto di detenere o diffondere apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti.**

**È fatto divieto di alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenire sui contenuti di detti sistemi al fine di realizzare un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.**

**La Società – laddove sia necessario fare uso di strumenti di pagamento diversi dal contante – garantisce una chiara identificazione dei soggetti intestatari degli strumenti di pagamento e delle modalità di autorizzazione dei pagamenti.**

# ORGANI E MECCANISMI DI CONTROLLO

**Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**L’organo amministrativo svolge le funzioni proprie con professionalità, autonomia, indipendenza e responsabilità nei confronti della Società, dei soci, dei creditori sociali e dei terzi.**

**Gli Amministratori non devono impedire od ostacolare l’esercizio delle attività di controllo da parte degli organi preposti.**

**Gli Amministratori sono tenuti ad evitare situazioni in cui si possano verificare conflitti di interesse e ad astenersi dall’avvantaggiarsi personalmente di opportunità connesse allo svolgimento delle proprie funzioni.**

**A tal riguardo, pertanto, gli amministratori devono rispettare gli obblighi di legge. L’Amministratore, che in una determinata operazione ha, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello della Società, deve darne notizia agli altri amministratori ed all’Organo di controllo, precisandone la natura i termini, l’origine e la portata.**

**Il Consiglio di Amministrazione assume l’impegno di far rispettare i valori enunciati nel presente Codice, promuovendone la condivisione e la diffusione, anche nei confronti di terzi, nonché le prescrizioni comportamentali di cui al Modello di organizzazione, gestione e controllo assunto dalla Società.**

**L’ORGANO DI CONTROLLO**

**L’Organo di controllo, formalmente nominato, adempie le proprie funzioni con imparzialità, autonomia ed indipendenza, al fine di garantire un efficace controllo.**

**L’Organo di controllo cura altresì l’informativa ed il dialogo tra i vari organi sociali.**

**È assicurato all’Organo di controllo libero accesso ai dati, alle documentazioni ed informazioni necessarie all’espletamento dell’incarico.**

**L’ORGANISMO DI VIGILANZA**

**L’Organismo di Vigilanza è deputato al controllo ed all’aggiornamento del Modello organizzativo e di gestione e del presente Codice.**

1. **L’Organismo di Vigilanza nell’esercizio delle proprie funzioni avrà libero accesso ai dati ed alle informazioni aziendali utili allo svolgimento delle proprie attività.**
2. **Gli Organi sociali ed i loro componenti, i dipendenti, i consulenti ed i collaboratori, gli agenti, i procuratori ed i terzi, che agiscono per conto della Società, sono tenuti a prestare la massima collaborazione nel favorire lo svolgimento delle funzioni dell’Organismo di Vigilanza.**

# LE SANZIONI

**L’inosservanza dei principi contenuti nel presente Codice potrà comportare l’applicazione delle misure sanzionatorie contenute nel Sistema Disciplinare aziendale nei limiti ed in base alle specifiche modalità ivi previste.**

# IL CODICE NELL’AZIENDA

# CONOSCENZA

**Il presente Codice è portato a conoscenza degli Organi sociali e dei loro componenti e dei dipendenti, nonché dei consulenti e collaboratori, degli agenti, dei procuratori e di qualsiasi altro soggetto terzo che possa intrattenere per conto della Società rapporti con la Pubblica Amministrazione. Tutti i citati soggetti sono tenuti ad apprenderne i contenuti ed a rispettarne i precetti.**

**Eventuali dubbi applicativi connessi al presente Codice devono essere tempestivamente sottoposti e discussi con l’Organismo di Vigilanza.**

**Il Codice entra in vigore alla data dell’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società, data riportata nelle copie da diffondere.**

**Il presente Codice, unitamente a tutto il Modello, viene condiviso con i dipendenti al momento dell’assunzione e viene pubblicato in una apposita sezione della intranet aziendale.**

**L’Ente svolge nei confronti dei dipendenti un idoneo programma di formazione e sensibilizzazione continua sulle problematiche inerenti il Codice.**

# REPORTING INTERNO

**Chiunque venga a conoscenza di violazioni ai principi del presente Codice e/o delle procedure operative che compongono il Modello o di altri eventi suscettibili di alterarne la valenza e l’efficacia, è tenuto a segnalarle direttamente all’Organismo di Vigilanza ricorrendo alla seguente casella di posta elettronica:** organismodivigilanza.pmitalia@pmi.com**, ovvero avvalendosi di ogni altro mezzo di comunicazione previsto dal sistema di *Compliance* adottato da Philip Morris International e dalle sue società operative, che in ogni caso provvederanno a darne tempestiva notizia all’Organismo di Vigilanza.**

# CONFLITTO CON IL CODICE

**Nel caso in cui anche una sola delle disposizioni del presente Codice dovesse entrare in conflitto con disposizioni previste nei regolamenti interni o nelle procedure, il Codice prevarrà su qualsiasi di queste disposizioni salvo il caso in cui dette disposizioni risultino più restrittive di quanto stabilito nel presente Codice.**

# MODIFICHE AL CODICE

**Qualsiasi modifica e/o integrazione al presente Codice dovrà essere apportata con le stesse modalità adottate per la sua approvazione iniziale.**

# GLOSSARIO

“*Il Decreto 231*”:

il **Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231** recante la *disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.*

“*Il Modello di organizzazione e di gestione*” (o anche il “**Modello**”)

L’insieme delle procedure e degli strumenti che la Società ha adottato nella propria organizzazione aziendale, ragionevolmente idonei ad assicurare la prevenzione dei reati di cui al Decreto 231.

“*La Società*”:

**Philip Morris Italia Srl,** con sede in Roma, Via Po 11-13-15, 00198 ROMA

“*Il Codice*”:

il Codice di Condotta ai fini del D.lgs. 231/01;

“*P.A.*”:

la Pubblica Amministrazione, i Pubblici Ufficiali ed Incaricati di Pubblico Servizio, italiani ed esteri, intesi nell’accezione più ampia;

“*Pubblico ufficiale*”:

il soggetto che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. È pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione della volontà della PA per mezzo di poteri autoritativi o certificativi;

“*Incaricato di pubblico servizio*”:

coloro i quali, a qualunque titolo, svolgono un pubblico servizio, cioè, un’attività disciplinata allo stesso modo della pubblica funzione, ma senza l’esercizio di poteri autoritativi o certificativi;

“*Pubblici Ufficiali stranieri*”:

ogni soggetto che svolga una funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa per conto dello Stato a cui appartiene o che sia ritenuto “pubblico ufficiale” secondo le regole dell’ordinamento a cui appartiene. (ad es.: agenti o dipendenti di uno Stato straniero, soggetti appartenenti ad un’organizzazione internazionale);

*“Sistema disciplinare interno”*

la descrizione delle mancanze rilevanti sotto il profilo disciplinare, con le relative sanzioni.